

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di tufo sita in località "Corteccoli" nel territorio del Comune di GALLESE (VT) a favore della GENERAL TUFO S.r.l..

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato

VISTA l'istanza 15 maggio 2006 della GENERAL TUFO S.r.l. con sede in Castel S. Elia, Via Civita Castellana, n. 14, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di tufo in località "Corteccoli" nel territorio del Comune di GALLESE (VT), su terreni di cui la ditta ha piena disponibilità (atto di convenzione con i sigg.ri Giovanna, Francesco ed Elena Marini del 20.01.2006), contraddistinti al foglio n. 33, partt. 14/p-27/p-28/p-30/p-31/p e 58/p del N.C.T. del comune di Gallese, con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 17/2004 e relativo regolamento di attuazione;

VISTA la L.R. n. 17/2004, ed in particolare gli artt. 30 e 31, che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova nelle more di adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18 nov. 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998, che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTO il Certificato urbanistico rilasciato dall'ufficio tecnico comunale in data 19 aprile 2006 dal quale risulta che le aree hanno destinazione urbanistica "Zona agricola normale E1", interessate dal vincolo idrogeologico;

VISTA la nota n. 10374 del 30 agosto 2006 del Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Viterbo, dalla quale risulta che l'area è gravata dal solo vincolo idrogeologico;

VISTA la nota prot. 14182 del 1° settembre 2006 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio con la quale si comunica l'assenza di vincoli archeologici sull'area di cava;

VISTA la Determinazione n. BO431 del 6 febbraio 2007 con la quale il Dipartimento Territorio – Area Difesa del Suolo rilascia l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ai soli fini del vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23) dettando condizioni e prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 1895/2S/04 del 05 gennaio 2007, con la quale il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione Tra i Popoli – Area VIA e Danno Ambientale, esclude l'opera dal procedimento di VIA con prescrizioni;

VISTA la relazione 20.07.2007 del Perito Demaniale, Avv.to Pietro Carlo Pucci, con la quale si certifica che le terre interessate dall'attività estrattiva non sono terre di demanio civico o gravate da usi civici;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli artt. 30 e 31 della L.R. n. 17/2004, sussiste, nel caso, un preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, espresso dal Dipartimento Economico e Occupazionale con relazione in data 18 marzo 2008, confermata dalla C.R.C. nella seduta del 19 marzo 2008, che tra l'altro propone di aggiornare, l'importo da garantire con polizza fideiussoria pari a €170.056/50;

CONSIDERATO che l'istanza della GENERAL TUFO S.r.l., con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della C.R.C. per le attività estrattive nella seduta n. 26 del 19 marzo 2008 e che la stessa ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 29 luglio 2008 presso l'Assessorato Regionale Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. C2588 del 12 novembre 2008 assunta dal Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza di Servizi ed al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza della GENERAL TUFO S.r.l.;

VISTO il parere vincolante espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli nella seduta del 16/06/2009;

VISTO il parere vincolante espresso dalla X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato, nella seduta del 23/04/2009;

RITENUTO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione fra le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1 – La GENERAL TUFO S.r.l., con sede in Castel S. Elia – Via Civita Castellana n. 14, è autorizzata, ai fini della L.R. n. 17/2004, ad esercire per anni DIECI la cava di tufo in località “Corteccoli” nel territorio del Comune di GALLESE (VT), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio n. 33, partt. 14/p-27/p-28/p-30/p-31/p e 58/p), per una superficie di Ha 08.30.00 circa.

2 – La GENERAL TUFO S.r.l. nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale allegato all'istanza 15 maggio 2006, e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati vistati dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:

- a – elaborati grafici inquadramento territoriale;
- b – elaborati per il recupero ambientale (art. 5 comma 10);
- c – relazione geologica;
- d – studio di impatto ambientale sintesi non tecnica;
- e – relazione naturalistica faunistica e vegetazionale;
- f – piano di coltivazione piano di recupero ambientale agroforestale integrazione;
- g – interesse socio-economico sovra comunale;
- h – relazione tecnica con descrizione del recupero ambientale e relative cure culturali.

3 – I lavori di scavo dovranno interessare esclusivamente il lotto n. 1 (lotto di coltivazione per le sole particelle n.° 14/p, 27/p, 28/p e 58/p) mentre il lotto n. 2 (particelle 14/p, 30/p e 58/p) dovrà essere adibito soltanto a stoccaggio di materiali, così come indicato negli elaborati di progetto allegati.

4 – Il recupero ambientale dell'area dovrà essere eseguito contestualmente all'avanzamento degli scavi, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale, così come dettato dall'art. 12, comma 9, della L.R. n. 17/2004.

5 – Prima di iniziare i lavori di scavo, la GENERAL TUFO S.r.l. è tenuta a:

a - sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di GALLESE (VT), dopo aver costituito a favore dello stesso una polizza fidejussoria, di cui alle premesse, di Euro 170.056/50 (centosettantamilacinquantasei/50) a garanzia del recupero ambientale al termine dei lavori di scavo. Tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata, almeno ogni tre anni, secondo il prezzario regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;

b – trasmettere copia della citata convenzione con il Comune di GALLESE (VT) e della polizza fidejussoria appena sottoscritta all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9.4.1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave;

c – comunicare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, P.le di Villa Giulia n. 9, Roma, la data di inizio dei lavori al fine di concordare eventuali controlli dell'attività di cava.

6 – La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

7 – Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128/1959 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.

La presente Delibera sarà pubblicata sul BURL.